

BGE 5 I 487

Bundesgericht (BGE), 1879-01-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_5_I_487

FR: ATF 5 I 487

IT: DTF 5 I 487

Volltext

486 A. staatsrechtJ. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. a. ~ie ange'bfid)e metre~ung l.10n SUtf. 10 bet teffinifd)en stantonßl.lerfaHung, unb b. ben @initlanb ber ~e d)Ul.leritleig erun g, ben bie ~e~ furrenten in biefer me~ie~ung gegen bie rapporti del nostro delegato e Commissario d'allora, il l> sig. Bavier, pure non abbiám creduto di dover introdurre l> azione penale a sensi della Legge di proeedurafederale, e » ehe anzi le slesse parti interessate hanno eon noi laseiato l> neUe mani delle autorita e dei tribunali tieinesi l'inehiesta l> e la proeedUl'a in genere sui delitti perpetrati aStabio. » A due riprese poi ci siamo esplicitamellte rifiutati a tra- » durre la vertenza di Stabio davanti alle Assise federali : » dapprima, eioe, eon deereto 10 agosto 1877, dietro rieurso » preselltato da Dayide Pedroni e Compagni; poseia, addi » 24 settembre '1878, in risposta e ad evasione di una mis- » siva del signor Colonnello Mola, trasmessaei ai 17 di set- » tembre 1878 dal gift Commissario federale, signor Bavier. :b Ne avremmo del presente aleun fondato motivo per eui » doverci dipartire da cosiffatto punto di vista, massime se » si eonsideri il lungo spazio di tempo traseorso dopo quegli)) avvenimenti e la eireostanza dell'avere intanto la magistra- » tura ticinese continuato, ineeepita, a funzionare, e pronun- :b eiato anzi una vera sentenza giudiziaria, quale si e ildeereto » di deferimento 30 settembre 1878 della Camera di Accusa. 506 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. ». P~r. eiö ehe riDette, in seeonda linea, la quistione pre- » glUdlzlale della competenza, non ei torna diffieile il diehia- » r~re ehe, ,a . m??o nostro di vedere, il relativo giudizio)) nentra ne hmlll delle vostre attribuzioni. A tale effetto » ehiameremo l'attenzione delle SS. VV. sui fatti ehe seguono: » Le autoritä tieinesi hanno, in merito alle uccisioni e ai » ferimenti di Stabio del 22 ottobre 1876, introdotto formale) azione penale e eondotta a fine la proeedura preliminare.) Con deereto 30 settembre 1878la Camera d'Aeeusa diehiara » in istato :d'aceusa, a motivo degli anzidetti reati un eerto » numero di persone e le deferisee . al Tribunale' eantonale » delle Assise. Contro tale deereto interpone ricorso una » part~ de~ p~e:enuti. (~olonnello Mola e Compagni), dicendo » che I cflmlm 0 dehtl onde sono accusati rivestono un ea- » r~tt~re. polit!eo e soddisfanno eziandio agli altri requisiti » rlChlestl dall art. 1'12 N° 3 della Costituzione federale . ehe » essi devono di conseguenza venir giudicati, a termi~i di » questo dispositivo costituzionale, dalle Assise federali e ehe » il deferimento dei riclamanti al Tri~unale penale ~anto- . » ~ale, sottraendoli al loro giudice costituzionale, viola l'ar- » bcolo 58 della Costituzione federale. » üra, simile gravame rientra, in virtu degli art. 113 » N° 3 della Costituzione federale e 59, lettera adella Leage » sulla ~rganizzazione giudiziaria federale, nella compete~za » del Tflbunale federale, perche si manifesta come un ricorso » risguardante violazione di diritti costituzionali dei cittadini.)) Le SS. VV. sembrano essere in dub~io eirc ehe muove la Camera di Accusa e ehe eonsiste a dire - ehe il Consiglio federale ha gia deciso nel 1877 la quistione di cui si tratta, respingendo un ricorso presentatogli in materia dalle parti civili. La eeeezione della res judicata, e di sua natura un istituto dei diritto privato, maquando anehe la si dovesse

ammettere in contestazioni d'ordine pubblico, essa non troverebbe nessun riscontro né nell'ordine né nel merito del caso di cui si tratta. Eben. vero che, deliberando sul ricorso Pedroni e consorti: del 19 giugno 1877, il Consiglio federale ha dichiarato essere sua opinione, che tra i fatti di Stabio ed il disposto dell'art. 112 della Costituzione federale non corra alcun rapporto; ma è vero altresì che in quell'epoca il Consiglio federale non era punto chiamato a pronunciare fra le medesime parti in lite, né a risolvere la stessa controversia. La questione allora sottoposta alla sua disamina si riduceva a sapere - quali misure si dovessero prendere a sensi dell'art. 4 del Codice penale federale, - e non già se un determinato decreto della Camera di Accusa, la quale, del resto, non si era per anco pronunciata, avesse per avventura violato un diritto costituzionale degli attuali reclamanti. Ora, la cognizione di quest'ultimo punto di contestazione rientra, a termini del § 59 della Legge federale organico-giudiziaria, onninamente nella sfera delle competenze del Tribunale federale. Sul Merito. La prima e principale questione che si affaccia, nel merito, alla apprezzazione di questa Corte, si riassume a vedere se le persone deferite con decreto 30 settembre 1877 della Camera di Accusa del Cantone Ticino al Tribunale delle Assise cantonali vantino realmente un diritto costituzionale, in base al quale poter chiedere che le azioni onde sono imputate vengono giudicate dalle Assise federali; rispettivamente, se si avverino, a riguardo loro, le condizioni volute dall'art. 11 della Costituzione federale, così concepito: « Il Tribunale federale, col concorso di giudici che pronunciano sulla questione di fatto, giudica in materia penale: 1° » Sui casi di alto tradimento contro la Confederazione, » di rivolta e di violenza contro le Autorità federali; 2° » Sui crimini e delitti contro il diritto delle genti; 3° » Sui crimini e delitti politici che sono causa di conseguenza di torbidi tali, per cui diventa necessario un intervento armato federale, e 4° » Nel caso in cui un' Autorità federale gli domanda per » giudizio penale i (unzionari da lei nominati. » ... Fra i vari casi previsti da questo articolo, il solo del quale si tratta nel fattispecie e quello accennato sotto il numero 3°, per rispetto al quale la competenza del Tribunale federale nella materia penale è esclusiva alla presenza di due requisiti del 5° A. Staatsrecht!. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassungstifti: il primo, cioè, che le azioni imputate ai ricorrenti costituiscono dei crimini « di delitti politici, i quali siano stati » causa di conseguenza di torbidi tali, per cui sia diventato » necessario un intervento federale; » il secondo, poi, che codesto intervento sia stato « armato. » Ne in detto articolo 112 però, né in altre sue disposizioni, la Costituzione federale ha dichiarato in che cosa consistano i crimini e delitti politici, - come del pari essa non indica veruno preciso criterio dietro il quale poter distinguere e delimitare i « casi di alto tradimento, di rivolta e di violenza contro » le Autorità federali » ed i « crimini e delitti contro il diritto » delle genti, » di cui ai Nri 1 e 2 di quello stesso articolo 10. Per lo converso la Costituzione federale, al suo art. 113, dove sono enumerate le varie attribuzioni del Tribunale federale in materia di diritto pubblico, fa obbligo esplicito al Tribunale federale di osservare ed applicare « le leggi emanate » dall'Assemblea federale e le risoluzioni della medesima di « carattere obbligatorio generale, come pure i trattati da lei » ratificati, » aggiungendo anzi che « le medesime gli devono » servire di norma. » Questa stessa disposizione è parimenti contenuta nell'art. 60 della Legge federale 27 giugno 1874 sulla organizzazione giudiziaria federale, che vien subito dopo l'altra (art. 59) in cui è tracciata la distinzione fra le contestazioni d'ordine pubblico di competenza del Tribunale e quelle di spettanza del Consiglio, o rispettivamente dell'Assemblea federale, e suona: « Nelle decisioni di cui è cenno » negli articoli 56, 57, 58 e 59 il Tribunale federale preside » a norma le leggi emanate dall'Assemblea federale e le » risoluzioni della medesima di

camttre obbligatorio gene- » rale, come pure i traltati da lei ratificati (art. 1.13 delta » Costilttzione federale). üra, Ia Costituzione federale non eontenendo veruna pre- cisa indieazione intorno al criterio, teoricamente e pratiea- mente controverso, dei « crimini e delitti politici » di eui parla il mentovato art. 112, resla a sapere se il Tribunale federale abbia veste e facolta di fissarne egli medesimo, di molo proprio e secondo il suo libero arbitrio, Ia significazione IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101. 511 giuridiea e il fattispecie, - 0 se tale determinazione non sia per. cont~o gilt saneita in una «legge fedemle,» 0 in una .er nsoluzwne di carattere obbligatorio generale » (a sensi del- l'art. 113, ultimo eapoverso), ehe il Tribunale federale do- vrebbe allora « prendere a norma. » Di fronte al disposto degli art. 73, 52 e 45-50 deI Codice penale federale della Confederazione svizzera (in data4 feb- hraio ·1853), la questione non puö essere dubbia. Codesta Legge aveva difatti gilt lissato sotto l'impero della Costituzione federale deI 1848 le norme direttive per Ia definizione dei crimini e delitti politici previsti all'art. 104 della medesima ed il Messaggio 10 Iuglio 1852 deI Consiglio federale, aecom~ pag~ante il relativo progetto (V. il volume Ho deI « Foglio offieIale federale deI 1852 ») diee in termini espressi ehe detta Legge ha per iseopo di dedurre dall'art. 104 della Costituzione federale le necessarie eonseguenze. Ne quelle norme direttive hanno subito modifieazione veruna, daeche fu proclamata la nuova Costituzione federale deI 1874, il cui art. 112 ripete in essenza le disposizioni contenute neU'art. 104 deHa eessata; che anzi nell'ultimo lemma dell'art. 32 della gia citata Leggeorganico-giudiziaria federale e detto espressamente ehe le « ulleriori disposizioni sulla competemu » delle Assise federali sono contenute negli articoli 73-77 dei » Codice penale federale del 4 febbraio 1853. La eognizione degli attuali ricorsi mette di eonseguenza il Tribunale federale in una situazione ben diversa da quella in in cui si trova allorquando e ehiamato a giudieare su do- mande di estradizione per erimini i) delilti politici : mentre in questi ultimi ·casi i trattati diehiano semplicemente ehe l'extradizione non potra aver luogo se ill'eato, per cui e do- mandata, riveste un cal'attere politico, senza alludere a nes- suna determinata Legge, la quale definisca ehe cosa si debba intendere per reato politico, di modo ehe il giusdieente puö allora pronunciare secondo il suo libero arbitrio, ovverosia applieare ad ogni singolo fattispeeie le norme· della eomune dottrina ; - nel caso conereto, invece, il Tribunale federale e vineolato a quelle definizioni dei crimini e delitti poliei ehe 512 A. StaatsrechtI. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. il Codice penale federale ha enunciato a guisa di norme diret- tive. E la cosa si fa tanto piu ehiaara e eerla, in quanto, a stre- gua deI comune principio legale, consegnato altresì neU'art. 1 () della Legge 27 agosto 1851 di procedura penale federale, nessuna pena potendo essere inflitta fuorehe in applicazione di una legge (nulla prena sine lege), le persone compromesse nei fatti di Stabio non potrebbero venir giudicate dalle Assise federali, se non qlando gli atti ehe loro s'imputano eadessero sotto la sanzione della Legge penale federale. L'art. 73 deI Codiee penale federale riproduee i erimini e delitti enumerati sotto i Nri 1°, 2° e 3° dell'art. 113 della Costituzione federale, per i quali le Assise federali sono esclusivamente eompetenti e eita per ciaseuna categoria di reati le eorrispondenti disposizioni della Legge: ART. 73. « Le assise federali sono esclusivamente competenti: a) « Per l'aUo tradimento contro la Confederazione (art. 36- 1> 38e45);» b) « Per la rivolta e la violenza cont'l'o le autorita federali » (art. 46-50). » c) « Per crimini e delitti cont'l'O il diritto delle genti (at-t. 39~ » 4:1-43). d) « Per delitti politici, causa 0 conseguenza di torbidi occa- » sionanti intervento federale armato. (art. 52). » L'art. 52 ibidem sanziona l'applicabilita analogetica degli art. 45-50 al caso in eui gli atti in questi menzionati fossero diretti contro costituzioni, autorita 0 votazioni cantonali. ART. 52. « Se uno degli atti menzionati agli al,ticoli 45-50 »

e diretto contro una costituzione cantonale garantita dalla » Confederazione, 0 contro Autorità 0 funzionari cantonali, 0 » se si riferisce ad elezioni, votazioni ed altre operazioni pre- » scritte dalla legislazione d'un Cantone, i dispositivi di questi » articoli sono applicati per analogia, quando gli atti in essi » previsti sono stati Za causa 0 Za conseguenza di tOI"bidi che » abbiano occasionato l'intervento armato della Confede'l'a- » zione. » Non si tratta quindi ehe di esaminare, se le condizioni vo- IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101. 513 lute dai combinati art. 45-50 e 52 del Codice penale federale, perem si riconosca a certi determinati crimini e delitti il ca- raUere politico, si verificano eziandio nel caso degli atti onde sono accusati i ricorrenti. Secondo l'art. 52, combinato coi precedenti 44-50, del Codice penale federale, gli atti imputati ai Ricorrenti non si potrebbero riferire, per loro natura, che a quanta è previsto negli art. 45, 46 e 47. Conseguentemente essi dovrebbero qualificarsi : o come, « partecipazione ad una impresa tendente a rove- » seiare violentemente la Costituzione cantonale, 0 a scacciare » 0 a sciogliere con violenza le autorità cantonali 0 parte di } } esse» (art. 45) ; ossia come, « attrupamento che abbia manifestato con atti » di violenza l'intenzione di oppor resistenza ad un'Autorità » cantonale, di astringerla a prendere 0 impedirle di pren- » dere una decisione, 0 di esercitar vendetta contro un fun- » zionario cantonale 0 un membro di una cantonale Autorità » per la detta sua qualità » (art. 46, 1° lemma) ; ossia come, « partecipazione ad un attrupamento tendente » ad incagliare l' esecuzione delle leggi cantonali 0 il pro ce ...) dimento alle elezioni, alle votazioni e simili operazioni ehe » devono aver luogo a tenore delle leggi cantonali» (art. 41, 2° lemma); ossia come, «atto di violenza per incagliare l' esecuzione » delle leggi cantonali, per impedire di procedere ad elezioni, » votazioni 0 ad altre operazioni prescritte dalle leggi canto- » nali, 0 per mettere ostacolo alla esecuzione degli ordini » ufficiali 0 di disposizioni di una Autorità cantonale, 0 per » costringere od impedire sia un' Autorità, sia un funzionario]I cantonale nell'esercizio del suo ufficio» (art. 47). Ora nessuno degli atti imputati ai reclamanti 0 alle persone deferite alle Assise cantonali in dipendenza dai fatti di Stabio appalesa tal fattispecie che si possa dire corrispondente ai crimini 0 delitti politici menzionati ai ridetti articoli. L' esercizio di tiro ehe tennero aStabio i tiratori liberali 514 A, Staa.tsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfa~sung_ dei dintorni, nella giornata del 22 ottobre 1876, non avea per obbiettivo alcun atto di alto tradimento (art. 45) 0 di violenza contro Autorità cantonali (art. 46 e 47). Nessuna delle parti ha difatti asserito il contrario, e quando pure i tiratori avessero avuto un tale intendimento, non si sarebbero eglino separati e ridotti pacificamente alle loro case subito dopo aver esploso il loro numero regolamentare di colpi, ma sarebbero all'incontro rimasti insieme ed entrati in azione, secondo un piano anticipatamente preparato. E tanto meno poteva avere per iscopo uno degli atti pre- visti nei summentovati articoli del Codice penale federale l'assembramento di alcuni correligionari conservatori nella casa Ginella, avvegnanche mancassero a tal effetto, e aStabio medesimo e nell'altre parti del cantone, le volute disposizioni per un'attiva cooperazione. Quella riunione si riduceva ad un esiguo numero di persone e non avrebbe neppur bastato aHa difesa; molto meno quindi a qualsivoglia scopo offensivo. Arroghe ehe in tal caso la moglie, i figli ed i parenti del Ginella non sarebbero certamente rimasti in casa. - QueUa riunione armata, quando non sia stata casuale affatto, e spiegata invece dalla tema ehe in presenza dell'assembramento di molti tiratori potessero avverarsi degli sfoghi di odio partigiano, di fronte ai quali non si voleva trovarsi disseminati ed inermi. D'altra parte poi la uccisione del giovine Pedroni, l'immediato eireuimento della casa Ginella e gli avvenimenti ehe . tennero dietro (le fucilate reciproche e le ulteriori decisioni); non istanno in verun rapporto causale con gli atti

da giudicarsi a stregua degli articoli 45, 46 e 47 del Codice penale federale. Può darsi che le passioni in cui s'agitavano i partiti e la comune diffidenza, siano state causa di provocazioni, di violenze, e quindi di vicendevoli attacchi e resistenze; ma tutto questo non basta ancora a sostituire la mancanza di quello speciale intendimento che la Legge richiede, acciò che si possa ammettere in caso la esistenza di un reato politico. Non occorre neppure esaminare, se prima o dopo i fatti di Stabio l'uno o l'altro dei partiti abbia preparato su altro qual- IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101. 515 si voglia punto del Cantone un piano d'operazioni avente per scopo uno di quegli atti che la Legge designa siccome tali da giudicarsi dalle Assise federali, avvegnanche per la qualifica dei reati commessi a Stabio non si possa naturalmente prendere a norma se non l'intenzione che i fatti stessi informava, l'intenzione, cioè, delle persone che vi erano parte attiva. Dal punto di vista del diritto penale, la scena politica sulla quale si svolsero eodemestri avvenimenti può senza dubbio rivestire una certa importanza, ma non può far supporre invece negli agenti delle intenzioni che non avevano, e che, stando all'epoca, al luogo e alle altre circostanze di fatto, essi non possono avere avute. Essendo così dimostrato che non esiste in concreto veruno degli atti designati nei ripetuti art. 45-50, ne viene per naturale corollario che i fatti di Stabio non si possono neppure riguardare siccome appartenenti alla categoria di quei delitti comuni, i quali, a termini dell'art. 51 del Codice penale federale, vanno giudicati dalle Assise federali, per mancanza in connessione con un reato politico. L'altra questione a risolvere, se, cioè, siavi stato intervento armato federale, in conseguenza dei turbidi avvenimenti dell'autunno 1876, perde, in vista della mancanza del requisito essenziale che riguarda la qualifica dei delitti contro i quali han proceduto le autorità ticinesi, ogni importanza pratica per l'attuale contestazione. Comunque sia per i riflessi che seguono la fanno decidere in senso negativo. Le truppe che furono in servizio sono state levate di molo proprio dal Governo cantonale, poste e mantenute sotto comando cantonale e retribuite parimenti con soldo cantonale. Chi le ha licenziate fu, di nuovo, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino. Il Consiglio federale si è limitato ad ordinare di piechetto un reggimento turgoviese d'infanteria, e il Commissario federale non si è trovato per buona sorte nella necessità di far uso della imparziale forza, di disporre, al caso, delle truppe cantonali. La ordinazione di piechetto è un atto preparatorio all'intervento armato federale, ma non gilt l'intervento stesso. Nei casi di Ginevra e di Zurigo, nei quali fu ammesso esservi stato intervento, le truppe federali aveano toccato il suolo del Cantone da occuparsi. Il Commissario federale sig. Bavier ha invitato il Consiglio di Stato a far disciogliere le guardie civiche in armi; egli ha presentato varie istanze al Comandante delle truppe cantonali; ma delle truppe medesime non dispose mai direttamente. Uno dei ricorrenti, il Colonnello Mola, ha fatto pubblicare nella Gazzetta Ticinese: che «tutte le milizie chiamate in servizio aveano len merito del paese, preservandolo dal disordine di un intervento federale armato. » Ed il signor Bavier ha detto nel suo rapporto al Consiglio federale, che «fortunatamente si poterono risparmiare al Cantone le spese di un intervento armato federale. » Sul ricorso particolare del Colonnello Mola. In merito ha conchiuso che formula nel suo gravame il Colonnello Mola: «dovere», cioè, «i fatti che s'imputano» ha di lui persona venire giudicati da Tribunali militari » e non da magistrati penali ordinari », importa semplicemente di sapere, se nel momento in cui avvennero i fatti stessi il ricorrente si trovasse re almen te in servizio militare, federale o cantonale. Le disposizioni di Legge che devono prendersi a norma sotto questo speciale riguardo sono le seguenti : ART. 9 DEL CODICE PENALE TICINESE: « Il presente Codice non riguarda i delitti militari che sono determinati e puniti » dal

Codice militare federale, nei delitti trasg, -essioni riservati alla competenza federale e determinati » dal Codice penale e da leggi speciali federali.) ART. 10 DELLA LEGGE FEDERALE 27 AGOSTO 1851 SULL'UIMINI-STRAZIONF; DELLA GIUSTIZIA. PENALE PER LE TRUPPE FEDERALI : « Sono) sottoposte alle disposizioni del presente Codice: a) Tutte le) persone che si trovano al servizio militare federale e cantonale. IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101. 517 ALLT. 205 LEG. CIT.: « Nei casi punibili, ai quali persone » dello stato civile e militari sono accusati d'aver preso parte, » il militante non può essere arrestato, inteso e giudicato che » dal giudice militare, e la persona dello stato civile non può » esserlo che dal giudice civile, ad eccezione del caso previsto » dall' art. 309. » . ART. 309, IBIDEM. » L'inchiesta preliminare, e di delitti in cui) sono p~eventi di ompleita militari e persone dello stato » civile, può essere fatta in comune coll'autorità civile, altrimenti le due autorità devono comunicarsi reciprocamente » gli atti assunti. » Dalla esposizione dei fatti, quale venne tracciata dal ricorrente medesimo, si eruisce che egli non fu investito di un comando, per parte dell'Autorità cantonale, se non quando i casi di Stabio avevano già avuto luogo. Le vittime erano già cadute, allorché esso Colonnello dava notizia dell'avvenimento al Commissario di Governo in Mendrisio, e si fu solo in seguito a questa comunicazione che detto Commissario gli affidava il comando della forza armata per il ristabilimento dell'ordine; comando, che nella sera del 22 ottobre gli veniva poi confermato, sino a nuovo ordine, dal Consiglio di Stato. Il ricorrente stesso ha di tal guisa risonosciuto, come del resto è provato, che durante i casi di Stabio, i quali formano l'oggetto del decreto d'accusa, il Colonnello Mola non teneva nessun comando, né occupava una posizione militare qualunque, a termini delle summentovate disposizioni di Legge; la sua conclusione personale deve quindi essere respinta. In tale situazione di cose torna superfluo l'indagare, se al Colonnello Mola sia stato conferito ancora in quel giorno, -22 ottobre, un comando militare, o se all'incontro egli non sia entrato in servizio effettivo che col 24 ottobre, nel qual giorno soltanto furono levate e poste sotto i di lui ordini vere truppe cantonali, militarmente organizzate. che il signor Mora vestisse già ai 22 d'ottobre, e precisamente durante 10 svolgimento dei fatti incriminati, la divisa militare, non fu da nessuna parte asserito. v 35 518. A. Staatsrechtl. Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Sul ricorso per titolo di violata costituzione cantonale e delegata giustizia. Un'ultima questione che rimane a decidere è quella che concerne : a) la pretesa violazione dell' art. 10 della Costituzione cantonale ticinese; b) l'appunto di denegata giustizia, che i ricorrenti muovono a tale proposito contro le Autorità. penali in genere, e segnatamente contro la Camera di Accusa del Cantone Ticino. An a. L'art. 10 della Costituzione ticinese dispone : « Nessuno può essere arrestato né processato che in virtù » della Legge; né può essere sottoposto al suo giudice naturale.))). I ricorrenti credono di ravvisare una violazione dello spirito, se non della lettera, di questo dispositivo nel fatto che furono soggetti all'azione di magistrati, i quali, ben rivestiti delle insegne e dei poteri inerenti alla regolarità della loro nomina, non sono tuttavia il giudice naturale della causa, perché vi rappresentano una parte « interessata »; perché, in altri termini, l'avversario politico dell'accusato non può essere il suo giudice naturale in un processo politico. L'istruzione giudiziaria, es si dicono, il Ministero pubblico, la Camera di Accusa, sono composti di gente scelta nei ranghi dei nostri accaniti nemici politici, ed ogni atto, ogni linea dei loro preavvisi decreti ed allegati, fa veder chiaro che le Assise federali potranno sole rendere la giustizia sui fatti di Stabio. Comunque sia, il Tribunale federale non è chiamato, e non può essere invocato a stabilire, se i

~ribun~li ticinesi .o~rano o me no suffieenti garanzle per una lnnpazlale arnrnmlstra-
zione deUa giustizia; riferendosi gl'Istanti all'art. 10 della' Costituzione ticinese, si traUa
invece ed uniearnente di esa- minare, se, prescindendo dal verdetto sull'applicabilita del-
l'art. 1'12 della Costituzione feuerale, gl'Istanti rnedesirni si. trovino nelloro Cantone
davanti a lloro giudice costituzionale • IX. Kompetenz der Bundesbehörden. N° 101. Ora,
di fronte ai disposti dello Statuto cantonale ticinese tale questione va risolta assolutamente
in senso affermativo: Negata la competenza delle Assise feilerali, i ricorrenti stanno davanti
al magistrato che lo garantisce la Costituzione e le Leggi del proprio Cantone. Non fu
creato, difatti, nessun Tribunale eccezionale, ed il potere politico non ebbe nell' is-
truttoria del processo di cui si tratta ingerenza di sorta alcuna. An b. Relativamente al titolo di
ricorso per denegata giustizia i reclamanti non adducono veruna circostanza di fatto in base
alla quale poter dedurre la conseguenza, che non si abbia voluto sentire in giudizio alcuno
dei prevenuti o loro difensori, e che si sia loro negato qualsiasi beneficio di legge, o non si
abbia voluto prendere una misura legittimamente chiesta. Per lo converso, e mestieri
considerare che il processo contro gli accusati non è pur anche ultimato, e segnatamente
che nessuna sentenza è finora intervenuta. Ora, fino a tanto che la vertenza non sia stata dai
Tribunali cantonali completamente evasa, anche il Tribunale federale non si trova in po-
sizione tale da poter emettere in merito ad un gravame per titolo di denegata giustizia un
giudizio definitivo. Ai reclamanti si deve quindi riservare il diritto di poter far uso anche
più tardi del beneficio di ricorso al Tribunale federale, qualora durante il processo i
Tribunali ticinesi avessero a violare le garanzie costituzionali. Per tutti questi motivi, il
Tribunale federale pronuncia : L Tutti e tre i ricorsi interposti contro il decreto 30 set-
tembre 1878 della Camera di Accusa del Cantone Ticino, sono respinti siccome
inattendibili, in conformità dei suesposti considerandi. II. Copia del presente verrà
comunicata per iscritto al Consiglio federale, ai ricorrenti, alla Camera di Accusa e al
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.